

6.2

Import

Istruzioni per la compilazione

Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni on line", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org.

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.2 Import va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato importazioni (UE e extra UE) di materiali di imballaggio e di imballaggi sia vuoti sia pieni (cioè utilizzati per il confezionamento delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature impiegati o comunque gestiti nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.) di proprietà o detenuti ad altro titolo (ad esempio noleggio) e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Vedi

Guida CONAI 2016, parte terza, schemi esemplificativi – G, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.



Per i soli importatori di imballaggi pieni è prevista una procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI ove ricorrono i presupposti. Vedi Istruzioni Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni.

Periodicità

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente. A partire dalle dichiarazioni di competenza 2016 sono state elevate le soglie della classe "esente" (a 50,00 Euro per materiale la procedura ordinaria e a 100,00 Euro per la procedura semplificata) e di quella "annuale" (a 1.000,00 Euro per materiale).

_____ Selezionare dall'apposito menù a tendina l'opzione "**annuale**" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 1.000,00 Euro e successivamente selezionare l'anno di riferimento della dichiarazione. Il Consorziato deve inviare un'unica dichiarazione riepilogativa dell'intero anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

_____ Selezionare dall'apposito menù a tendina l'opzione "**trimestrale**" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 1.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare dagli appositi menù a tendina l'anno di riferimento e il trimestre solare di riferimento della dichiarazione. Il Consorziato dovrà inviare 4 moduli trimestrali. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Selezionare dall'apposito menù a tendina l'opzione **"mensile"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare dagli appositi menù a tendina l'anno e il mese di riferimento della dichiarazione. Il Consorziato dovrà inviare 12 moduli mensili. Ciascun modulo dovrà essere inviato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.

Vedi

Guida CONAI 2016, parte terza, schemi esemplificativi – C, D ed E, disponibile sul sito www.conai.org. in Download documenti/Guida al Contributo.



La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

La procedura per la fascia di esenzione.

La soglia di esenzione è variata da 26,00 a 50,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2016 e pertanto per il corrente anno (2016) non sussiste l'obbligo di dichiarazione fino a concorrenza della nuova soglia. Si precisa che il limite di 50,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Sulle fatture emesse, anche relative alla prima cessione, le imprese espongono la dicitura: "Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto". Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà

comunque presentare la dichiarazione periodica. Nel caso di utilizzo di una delle procedure semplificate, la soglia della fascia di esenzione è elevata a 100 Euro riferita a tutti gli imballaggi pieni importati, anziché a 50 Euro per materiale, a partire dall'anno di competenza 2016.

Le imprese di nuova costituzione, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.

Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato. Può avvenire che un Consorziato, che già presenta

dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.

Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici, se diversi da quelli già riportati, cliccando il bottone "Modifica dati anagrafici".

Procedura ordinaria - calcolo peso degli imballaggi importati e Contributo Ambientale CONAI

È la modalità generale di dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazione. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale. Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto, delle quantità cedute in esenzione e delle quote di imballaggi primari e secondari/terziari.



Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1Kg = 0,001 ton, 100 Kg = 0,100 ton.

Nella **colonna Materiale imballaggio** sono già riportati i sei materiali di riferimento. Per ciascuno di essi procedere con la compilazione delle successive colonne.

Nella **colonna A** vanno indicati i quantitativi degli imballaggi o dei materiali di imballaggio importati nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per materiale di imballaggio, che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, in caso di:

- _____ cessioni ad esportatori che abbiano attivato la procedura semplificata di esenzione "ex-ante" (modulo 6.5);
- _____ utilizzo diretto della procedura di esenzione "ex-ante" ("auto-plafond").

Il dato complessivo risultante nel campo totale della colonna A dovrà, inoltre, essere dettagliato, suddiviso per ciascun cliente, nella sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione.

Nella **colonna B** vanno indicati — distintamente tra vuoti e pieni — per ciascun materiale di imballaggio, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi del Contributo Ambientale CONAI dovuto per importazioni di:

- _____ imballaggi vuoti (nel caso di produttore/importatore);
- _____ imballaggi pieni, ossia merci imballate (nel caso di utilizzatore/importatore);
- _____ materie prime (o semilavorati) ceduti ad autoproduttori (nel caso di importatori di materie prime/semilavorati).



In tale colonna devono essere inserite anche le quantità cedute a clienti che abbiano richiesto l'esenzione per conguagli autorizzati da CONAI, per residui crediti maturati fino al 31.12.2008, a seguito di esportazione di imballaggi. Ricordiamo che la procedura c.d. "ex-post" per conguaglio non è più in vigore dall'1.1.2009.

Vedi

Sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione e relative istruzioni.



La colonna B non deve essere utilizzata dagli importatori delle seguenti tipologie di imballaggi vuoti in plastica "Casse assoggettate come da circ. 02.07.2012" e "Cestelli assoggettati come da circ. 02.07.2012" e in vetro "Bottiglie assoggettate come da circ. 02.07.2012", i cui quantitativi devono, di conseguenza, essere indicati nei relativi moduli 6.1 Plastica e 6.1 Vetro.

Vedi

Guida CONAI 2016, parte prima, paragrafo 5.1.3, disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.

Nella **colonna C** è indicato il valore, espresso in Euro/ton, del Contributo Ambientale CONAI relativo ai sei materiali di imballaggio e determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione.

Nella **colonna BxC** viene riportato l'importo in Euro ottenuto dalla moltiplicazione delle quantità indicate nella colonna B per il valore, espresso in Euro/ton, del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna C.

Nella **colonna costituzione imballaggi (A+B)**, vanno indicate, per ogni materiale, le quote (in ton) costituite dagli **imballaggi primari** e da quelli **secondari/terziari** sul totale dei quantitativi dichiarati.



Si intende per:

• **imballaggio primario o**

imballaggio per la vendita:

l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

• **imballaggio secondario**

o imballaggio multiplo:

l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento

di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere

rimosso dal prodotto senza

alterarne le caratteristiche;

• **imballaggio terziario o**

imballaggio per il trasporto:

l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.

Alla **riga totale** il sistema calcola in automatico i dati complessivi risultanti dalla somma dei valori riportati nelle singole celle per specifica colonna.

Alla colonna "N. Ord. da indicare in fattura" indicare l'eventuale Numero d'Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di Filiera. È possibile caricare il Numero d'Ordine dalla precedente dichiarazione cliccando il bottone "carica da dichiarazione precedente".

Per riportare il medesimo Numero d'Ordine sulla totalità delle righe disponibili, cliccare sul pulsante "riporta su tutte le righe".



La formulazione del Numero d'Ordine è libera. Si precisa che ciascun materiale sarà fatturato da un diverso Consorzio di Filiera, mentre le procedure semplificate saranno fatturate direttamente da CONAI.

Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni

Rappresentano una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, attraverso calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. Le procedure semplificate sono applicabili:

_____ alle imprese che siano già iscritte a CONAI;

_____ esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);

_____ in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori extra UE, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

Il Consorziato compila il riquadro relativo alla procedura semplificata attraverso la quale intende dichiarare il Contributo Ambientale CONAI.

A Per importazioni di prodotti alimentari imballati. Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base a un'aliquota percentuale — indicata nell'apposita co-

lonna — da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna. Nella terza colonna **"Valore Totale Contributo"** viene riportato il Contributo Ambientale risultante.



I valori in valuta estera devono essere convertiti in Euro, in modo congruente con le registrazioni ai fini IVA.

B Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati. Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base a un'aliquota percentuale — indicata nell'apposita colonna — da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna. Nella terza colonna **"Valore Totale Contributo"** viene riportato il Contributo Ambientale risultante.

C Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci. In alternativa alla procedura semplificata "a valore", il Consorziato può utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico Contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate. Nella prima colonna va riportato il peso complessivo (espresso in ton) dei soli imballaggi delle merci importate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. I pesi dei soli imballaggi sono calcolati, normalmente, per differenza tra massa lorda e massa netta (senza distinzione tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari). Nella terza colonna **"Valore Totale Contributo"** viene riportato il Contributo Ambientale risultante.

Vedi

Per la compilazione della quarta colonna "N. Ord. da indicare in fattura" le istruzioni fornite nella sezione precedente, relativa alla Procedura ordinaria.



Monoprodotto/monomateriale

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. "monoprodotto/monomateriale" non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni "monoprodotto/monomateriale"

le importazioni "pluriprodotto/plurimateriale" che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.

6.3 / Scheda quantità in esenzione

Tale scheda deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui il dichiarante abbia effettuato:

- _____ cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori o procedura di conguaglio per residui crediti maturati fino al 31.12.2008);
- _____ importazioni di imballaggi vuoti o pieni in procedura ordinaria, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione ("auto-plafond" di esenzione "ex-ante" o procedura "ex-post" dei crediti – maturati fino al 31.12.2008 – richiesti come "Auto-Conguaglio").

!
La procedura c.d. "ex-post" per conguaglio non è più in vigore dall'1.1.2009.

Non vanno quindi indicate tutte le altre esenzioni (ad esempio, quelle relative agli imballaggi a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici o quelle relative ad imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale per effetto delle Circolari CONAI 05.04.2012, 02.07.2012, 10.12.2012 e 27.06.2013), le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio e le cessioni tra produttori. Queste ultime dovranno invece essere indicate nell'apposita scheda.

Vedi
Sezione successiva.

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che usufruiscono dell'esenzione dal Contributo Ambientale e, per ognuno di essi, le relative quantità cedute, distintamente per materiale. Il dichiarante deve indicare il proprio codice fiscale e le quantità acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che siano state o meno cedute ad altri), nel caso di utilizzo diretto delle procedure di esenzione per esportazione.

La scheda 6.3 può essere compilata:

- _____ inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone "Inserisci" dopo aver digitato codice fiscale o partita IVA e quantitativi);
- _____ riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata cliccando il bottone "Carica dati da ultima dichiarazione";
- _____ caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone "Carica dati da file".

Scheda cessione tra Produttori

Tale scheda deve essere compilata nel caso in cui il dichiarante/produttore abbia effettuato cessioni di imballaggi vuoti non assoggettati al Contributo Ambientale CONAI ad altri produttori.

Il dichiarante che ha effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori deve selezionare la casella SI e indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale e il materiale di riferimento. Può essere inserita una riga alla volta facendo click sul bottone "inserisci" dopo aver digitato codice fiscale o partita IVA, oppure i dati possono essere caricati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone "carica dati da file".

Qualora il Consorziato non abbia effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori deve selezionare la casella NO.

Vedi

Guida CONAI 2016, parte prima, par. 4.1.4 "Cessione da produttore /importatore di imballaggi vuoti ad altro produttore di imballaggi vuoti – individuazione della prima cessione", disponibile sul sito www.conai.org in Download documenti/Guida al Contributo.



La non applicazione del Contributo Ambientale CONAI per le cessioni di imballaggi tra produttori è subordinata ad una specifica attestazione scritta dei clienti.

Scheda Cessione tra Produttori

La scheda cessione tra produttori può essere compilata
 - inserendo una riga alla volta (facendo click su bottone "Inserisci" dopo aver digitato codice fiscale o P.Iva)
 - caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica dati da file" per avere un esempio di come compilare il file clicca qui)

Dichiara di aver effettuato nel corso del 2015 cessioni di imballaggi ad altri produttori:

SI
 NO

CODICE FISCALE / P.IVA <input style="width: 90%;" type="text"/>	ACCIAIO <input type="checkbox"/>	ALLUMINIO <input type="checkbox"/>	CARTA <input type="checkbox"/>	LEGNO <input type="checkbox"/>	PLASTICA <input type="checkbox"/>	VETRO <input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Inserisci"/>
--	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--



La scheda cessione tra produttori deve essere compilata e trasmessa annualmente, in particolare con l'ultima dichiarazione periodica (mensile, trimestrale o annuale) di ciascun anno.

Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente una "Ricevuta di presentazione".

Cliccando il bottone "Invia dichiarazione", il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture del fornitore estero e/o delle bolle doganali (o elenchi riepilogativi delle stesse) e/o della dichiarazione Intrastat.

Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica dichiarazione il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché Conai ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili on line, si dovrà compilare ed inviare a Conai la dichiarazione in formato cartaceo disponibile sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica.